



COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA n. 13 del 26.02.2019

OGGETTO: Incarico professionale Miglioramenti Ambientali – Danni - Prevenzione Piccola Selvaggina

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO, alle ore 17.00, in Lucca, nella sede dell'ATC LUCCA, Via dello Stadio n. 64, nella sala delle adunanze, si è riunito il Comitato di Gestione, nominato con DPGR n.118 8 agosto 2017, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno trasmesso dal Presidente.

Presiede l'adunanza il Presidente Pietro Onesti

Sono presenti n. 6 membri.

Sono assenti n. 4 membri.

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente
Pietro Onesti	Presidente	X		
Micaela Bortolotti	Vice Presidente	X		
Coltelli Mario Giuseppe	Segretario		X	
Alberigi Bellermino	Consigliere		X	
Allegri Stefano	Consigliere		X	
Bramanti Gianpaolo	Consigliere	X		
Cinquini Franco	Consigliere	X		
Del Chiaro Maurizio	Consigliere	X		
Nuti Giovanni	Consigliere		X	
Pellegrinetti Alessandro	Consigliere	X		

Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL COMITATO DI GESTIONE

PREMESSO che l'art.12 comma 1 lett.b) della L.R. 3/1994 – Attività dell'ATC – recita: *“predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat”*.

PREMESSO che l'art.12 comma 1 lett.c) della L.R. 3/1994 – Attività dell'ATC – recita: *“determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.....”*.

PREMESSO che l'art.12 comma 1 lett.f) della L.R. 3/1994 – Attività dell'ATC – recita: *“predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino delle zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli ed alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica”*.

PREMESSO che l'art.12 comma 1 lett.h) della L.R. 3/1994 – Attività dell'ATC – recita: *“determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi”*.

VISTO il Titolo II del Regolamento di Attuazione n.48/R – CAPO II avente per oggetto “Zone di ripopolamento e cattura”;

VISTO il Titolo II del Regolamento di Attuazione n.48/R – CAPO IV avente per oggetto “Zone di rispetto venatorio”;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stata ancora costituita la Centrale Unica di Committenza, così come previsto dall'art.11 sexies della L.R. 3/1994;

CONSIDERATO che l'ATC Lucca, nell'ambito della gestione faunistico venatoria, nel rispetto dei precetti della vigente normativa, deve proseguire, tra le altre, l'attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali del proprio comprensorio territoriale;

CONSIDERATO che l'ATC Lucca deve, necessariamente, in questo momento, svolgere attività indifferibili ed urgenti, volte a perseguire gli obiettivi gestionali individuati dalla normativa vigente; il rischio di non ottemperare ai precetti normativi sarebbe quello di una potenziale lesione degli scopi venatori;

CONSIDERATO che sussiste altresì l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della associazione, e sussiste altresì l'urgenza di avvalersi della professionalità di un tecnico specializzato;

VISTI i preventivi/offerta pervenuti da tre studi specializzati;

RITENUTO che il preventivo/offerta pervenuto dalla società Agrofauna srls per l'importo di Euro 18.500,00 escluso iva e oneri fiscali, risulti economicamente vantaggioso;

CONSIDERATO che sussistono pertanto tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia circa la verifica di idoneità della società Agrofauna srls ed i requisiti della stessa affinché possa svolgere quanto detto;

CONSIDERATO che l'incarico avrebbe durata per anni due;

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2016 n.84, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla L.R.3/1994”;

VISTO il DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo

per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)”;

VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA;

Con voti UNANIMI, resi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare l’incarico alla società Agrofauna srls per la gestione dei miglioramenti ambientali, danni, prevenzione, piccola selvaggina, per anni due, per l’importo di Euro 18.500,00 escluso iva e oneri fiscali;
2. di disporre, ai sensi del Titolo I “*Gestione e Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)*”, Capo I “*Funzionamento e gestione degli ATC*” art.1 comma 1 (rif. Art.11 bis L.R. 3/94) del DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ATC LUCCA;
3. di dichiarare, per volontà espressa dell’intero Collegio deliberante, il presente atto immediatamente eseguibile.